

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 dicembre 2019, n. 2319

Valutazione di incidenza ambientale. Articolo 6 paragrafi 3 e 4 della Direttiva n. 92/43/CEE ed articolo 5 del D.P.R. 357/1997 e smi. Atto di indirizzo e coordinamento. Modifiche ed integrazioni alla Delibera di Giunta Regionale n. 1362 del 24 luglio 2018

L'Assessore con delega alla Qualità dell'Ambiente, d'intesa con l'Assessore con delega alla Pianificazione territoriale - Urbanistica, Assetto del territorio, Paesaggio, Politiche abitative, sulla base dell'istruttoria espletata congiuntamente dal Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali - Servizio Via Vinca, e dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio - Servizio Parchi e tutela della biodiversità, confermata dai rispettivi dirigenti, riferisce quanto segue.

Premesso che:

- l'art. 3 comma 1 della Direttiva n. 92/43/CEE (cd. Direttiva Habitat) pone in capo agli Stati membri l'obbligo di *"(...) garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale"*;
- a tali fini la citata Direttiva è stata recepita dallo Stato membro Italia con il DPR 8 settembre 1997, n. 357, come modificato dal successivo DPR 12 marzo 2003, n. 120 recante, a tutt'oggi, la disciplina varata a livello statale in materia di valutazione di incidenza ambientale. In particolare l'art. 5 della Direttiva in parola ha codificato la procedura volta a verificare l'incidenza degli interventi e dei piani sui siti ricadenti nella Rete Natura 2000;
- con Delibera di Giunta Regionale del 24 luglio 2018, n. 1362, pubblicata sul BURP n. 114 del 31 agosto 2018, la Regione Puglia, modificando e integrando la precedente DGR n. 304/2006, ha ribadito quanto già previsto dalla normativa comunitaria e nazionale di settore, ovvero il principio secondo il quale la valutazione di incidenza deve essere acquisita preventivamente al conseguimento dell'atto autorizzativo dell'intervento o all'approvazione del piano e/o del programma. Nel contempo ha altresì codificato le modalità con cui è possibile verificare lo stato di eventuale compromissione di un habitat naturale e degli habitat di specie a seguito della realizzazione di un intervento privo della Vinca al fine di ottemperare a quanto previsto dal prefato art. 3 comma 1 della Direttiva Habitat;
- la *ratio* sottesa a tale precipua disciplina è, dunque, quella di verificare gli effetti discendenti dalla realizzazione di interventi che non abbiano scontato preventivamente la procedura di VINCA, allo scopo di porre in essere, ove possibile e qualora necessario, gli opportuni rimedi volti a garantire la finalità di tutela della Rete Natura 2000.

Considerato che:

- in fase applicativa delle disposizioni contenute nella prefata DGR, tra le altre, è emersa la necessità di chiarire gli aspetti connessi agli interventi realizzati in assenza del titolo autorizzativo nonché del citato provvedimento relativo alla valutazione di incidenza: in particolare i quesiti sollevati alle Autorità competenti inerivano alla possibilità di esperire quanto previsto dal paragrafo 8 della Parte seconda dell'Allegato alla prefata DGR;
- segnatamente, la Provincia di Taranto, con sua nota avente prot. n. 18790 del 20 giugno 2019 (prot. regionale n. 7531 del 21 giugno 2019), chiedeva *"chiarimenti in merito alla corretta applicazione di quanto previsto dall'art. 8 della parte seconda dell'allegato unico alla stessa Delibera ... in considerazione delle diverse casistiche di richieste di valutazioni d'incidenza per interventi già eseguiti che pervengono all'Ufficio scrivente, si chiede se tale verifica postuma, che risulterebbe possibile solo in presenza di titoli autorizzatori, possa essere effettuata anche nei seguenti casi: interventi realizzati in difformità da titoli autorizzatori rilasciati in presenza di VINCA"*;

- la *ratio* sottesa alla formulazione del paragrafo 8 è incentrata esclusivamente alla verifica delle eventuali ricadute sui siti della Rete Natura 2000, sugli habitat e sulle specie protette ivi presenti, derivanti dalla esecuzione di interventi in assenza di previa VINCA. Tale necessità di verifica deve pertanto essere estesa anche agli interventi che, pur avendo scontato la previa valutazione di incidenza, siano stati realizzati in difformità al progetto oggetto di valutazione nonché di autorizzazione. Tali fattispecie sono peraltro normate dall'articolo 42 comma 2 della legge regionale n. 44 del 10 agosto 2018 che prevede *“Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque realizzi opere, interventi o attività senza la previa sottoposizione degli stessi alla procedura di valutazione di incidenza, ovvero ne violi le medesime disposizioni, ovvero realizzi gli stessi in difformità rispetto a quanto disposto dall'autorità competente per la valutazione di incidenza, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500,00 a euro 25.000,00.”*

Rilevato che:

- occorre elidere i punti 1 e 2 del paragrafo 8 in quanto oggetto della specifica disciplina di cui alla parte VI del d.lgs. n. 152/2006 e smi di recepimento della Direttiva n. 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.

Per quanto sopra esposto,

alla luce del tenore di quesiti affini a quello sopra indicato, nonché alla luce dell'ulteriore circostanza per cui, a distanza di un anno dalla approvazione della citata disciplina nell'ambito dei procedimenti amministrativi tutt'ora in corso presso le Autorità competenti, sono emerse criticità applicative in ordine alle quali è necessario che la Regione renda esplicitamente i chiarimenti richiesti, si propone alla Giunta di modificare parzialmente la DGR n. 1362 del 24 luglio 2018, e, per l'effetto, di sostituire il paragrafo 8 dell'Allegato unico alla stessa recante *“Verifica dello stato di conservazione degli habitat e degli habitat di specie”* nei seguenti termini, onde assolvere alle predette esigenze:

“Ai fini della corretta applicazione di quanto disposto dall'art. 3 comma 1 della Direttiva Habitat in riferimento alla Rete Natura 2000 che “(...) deve garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale”, si rende necessario verificare gli effetti discendenti dalla realizzazione di interventi che non abbiano scontato preventivamente la procedura di VINCA, allo scopo di porre in essere, ove possibile, gli opportuni rimedi volti a garantire la finalità di tutela della Rete Natura 2000.

Ai fini di tale verifica, anche i soggetti non in possesso di titoli autorizzativi o in possesso di titoli autorizzativi rilasciati in assenza di VINCA, devono presentare all'Autorità competente alla VINCA o a quella preposta al rilascio del titolo autorizzativo - che provvede a sua volta alla trasmissione della medesima documentazione all'Autorità competente per la Valutazione di Incidenza - esaustiva documentazione, così come specificata nel successivo Allegato C, che consenta una compiuta valutazione dell'eventuale produzione di effetti pregiudizievoli dello stato di conservazione degli habitat, degli habitat di specie e delle specie in relazione allo stato dei luoghi antecedente alla realizzazione del progetto/intervento.

Qualora all'esito di detta verifica condotta dall'Autorità competente sulla base delle fonti informative disponibili, risulti una compromissione dello stato di conservazione degli habitat, degli habitat di specie e delle specie considerati dall'omonima Direttiva, fatta salva l'applicazione delle sanzioni per norma previste nonché la disciplina di cui alla Parte VI del d.lgs. n. 152/2006 e smi, la medesima Autorità informa senza indugio le competenti articolazioni del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Ove detta verifica venga espletata dalle amministrazioni delegate ai sensi della legge regionale 17 del 14 giugno 2007 ed a mente della legge n. 221 del 28 dicembre 2015, i relativi esiti devono essere comunicati alla Sezione competente per la Vinca nonché a quella responsabile della Gestione della Rete Natura 2000 della Regione Puglia.

L'espletamento di tale verifica non esime comunque il proponente dall'obbligo di attivare i procedimenti

amministrativi previsti dalle normative di settore contemplati nei casi di interventi realizzati in assenza o in difformità del/dal titolo autorizzativo né l'Autorità preposta al rilascio del titolo autorizzativo ad erogare le sanzioni previste dalla legge.”.

Copertura finanziaria ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e smi e della l.r. n. 28/2001 e smi

Il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi delle Leggi Costituzionali n. 1/1999 e n. 3/2001, nonché della l.r. n. 7/2004 recante lo *“Statuto della Regione Puglia”* e della l.r. n. 11/2001 e smi. L'Assessore con delega alla Qualità dell'Ambiente di concerto con l'Assessore alla Pianificazione territoriale, sulla base di quanto innanzi riferito, propongono alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale, in quanto rientra nelle tipologie contemplate dall'art. 4 co. 4 lett. d) e k) della legge regionale n. 7/1997, nonché dell'art. 44 dello Statuto Regionale.

LA GIUNTA

- **udita** la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale con delega alla Qualità dell'Ambiente;
- **viste** la sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dai Dirigenti delle strutture preposte e dal Direttore del Dipartimento;
- ad unanimità di voti espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse nella narrativa del presente atto e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- **di modificare** *in parte qua* la Delibera di Giunta Regionale n. 1362 del 24 luglio 2018 recante *“Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 6 paragrafi della Direttiva n. 92/43/CEE e dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'art. 6 del DPR n. 120/2003”*, nella parte in cui, al paragrafo 8 dell'Allegato unico alla stessa, prevede la *“Verifica dello stato di conservazione degli habitat e degli habitat di specie”*;
- **di prevedere** pertanto che il citato paragrafo 8 del prefato Allegato sia modificato nei seguenti termini: *“Ai fini della corretta applicazione di quanto disposto dall'art. 3 comma 1 della Direttiva Habitat in riferimento alla Rete Natura 2000 che “(...) deve garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale”, si rende necessario verificare gli effetti discendenti dalla realizzazione di interventi che non abbiano scontato preventivamente la procedura di VINCA, allo scopo di porre in essere, ove possibile, gli opportuni rimedi volti a garantire la finalità di tutela della Rete Natura 2000.*
Ai fini di tale verifica, anche i soggetti non in possesso di titoli autorizzativi o in possesso di titoli autorizzativi rilasciati in assenza di VINCA, devono presentare all'Autorità competente alla VINCA o a quella preposta al rilascio del titolo autorizzativo - che provvede a sua volta alla trasmissione della medesima documentazione all'Autorità competente per la Valutazione di Incidenza - esaustiva documentazione, così come specificata nel successivo Allegato C, che consenta una compiuta valutazione dell'eventuale produzione di effetti pregiudizievoli dello stato di conservazione degli habitat, degli habitat di specie e delle specie in relazione allo stato dei luoghi antecedente alla realizzazione del progetto/intervento.

Qualora all'esito di detta verifica condotta dall'Autorità competente sulla base delle fonti informative disponibili, risulti una compromissione dello stato di conservazione degli habitat, degli habitat di specie e delle specie considerati dall'omonima Direttiva, fatta salva l'applicazione delle sanzioni per norma previste nonché la disciplina di cui alla Parte VI del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., la medesima Autorità informa senza indugio le competenti articolazioni del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Ove detta verifica venga espletata dalle amministrazioni delegate ai sensi della legge regionale 17 del 14 giugno 2007 ed a mente della legge n. 221 del 28 dicembre 2015, i relativi esiti devono essere comunicati alla Sezione competente per la Vinca nonché a quella responsabile della Gestione della Rete Natura 2000 della Regione Puglia.

L'espletamento di tale verifica non esime comunque il proponente dall'obbligo di attivare i procedimenti amministrativi previsti dalle normative di settore contemplati nei casi di interventi realizzati in assenza o in difformità del/dal titolo autorizzativo né l'Autorità preposta al rilascio del titolo autorizzativo ad erogare le sanzioni previste dalla legge."

- **di disporre** la trasmissione del presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la protezione della natura e del mare e Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, alle Province della Regione Puglia, alla Città metropolitana di Bari, nonché all'ANCI, affinché ne dia diffusione ai Comuni aderenti;
- **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della l.r. n. 13/1994, nonché sul Portale istituzionale al sito istituzionale www.regione.puglia.it, ai sensi e per gli effetti della l.r. n. 15/2008 in materia di trasparenza amministrativa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO